



COPIA

DELIBERAZIONE N. 2 /2024

COMUNE DI SILVANO D'ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **20.40** nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello:

Consiglieri	Presenti/Assenti	Consiglieri	Presenti/Assenti
1 - COCO GIUSEPPE	P	7 - ROBBIANO ANTONELLA	P
2 - BOARINI CHIARA	P	8 - ALBANI IGOR	P
3 - OTTRIA ALBERTO	P	9 - MONTALDO STEFANO	P
4 - BISIO MARCO	P	10 - BISIO SASHA	P
5 - ROBBIANO PAOLO	PR		
6 - RAVERA ROSSANA	P		

TOTALE PRESENTI: N. 10

TOTALE ASSENTI: N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sig. Giuseppe Coco, ai sensi dell'art. 39 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000), il Segretario comunale Dott.ssa Stefania Sasso.

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
- il Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 748 che fissa l'aliquota base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali ovvero diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 750 che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994, n. 133, nella misura della 0,1%, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che a decorrere dal 2022 esenta dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTI i commi 744 e 753 che indicano l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10) nella misura base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% e che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO il comma 754 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86%, fornendo ai comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che non è applicabile quanto previsto dal comma 755 che prevede l'ulteriore aumento dell'aliquota massima del 1,06% fino al 1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art.1 della L.147/2013 nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 ai sensi della Legge 208/2015, e ciò perché il Comune di Silvano d'Orba non aveva applicato la maggiorazione TASI;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D eccedente all'aliquota dello 0,76%, dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

TENUTO CONTO che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

RILEVATO inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo

fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

DATO ATTO che con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell’economia ha informato i Comuni della proroga all’anno 2025 dell’obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell’IMU utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 (DL Proroghe Fisco) convertito con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023 n. 170 . Viene inoltre diramata la versione aggiornata delle Linee guida per la compilazione del Prospetto. Infine, il Mef precisa che per l’anno 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l’inserimento del testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell’invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023) che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 23/05/2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 23/05/2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2023 del 13/11/2023 recante “Entrate tributarie ed extratributarie. Determinazione aliquote, tariffe, canoni, contributi per l’anno 2024”, in cui si è proposta la conferma delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2024;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote stabilite per l’anno 2023.

UDITO l’intervento del Sindaco relatore;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti n. 10
- assenti n. 0
- voti favorevoli n. 7
- astenuti n. 3 (Igor Albani, Stefano Montaldo, Sasha Bisio)
- voti contrari n. 0

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Fattispecie	Aliquota ‰	Detrazioni	Riduzioni
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60 per mille		
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 11 del Regolamento Comunale)	4,00 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (in linea retta di 1°), utilizzate come abitazione principale, sempre che sussistano tutti i requisiti e le condizioni di cui alla Risoluzione 1/DF Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2016	5,00 per mille		Riduzione 50% della base imponibile
Unità immobiliari identificate catastalmente dalle categorie da D1 a D9 e scritture contabili	9,00 per mille		

Aree fabbricabili	8,60 per mille		
Terreni agricoli (esenti, comune presente nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti		
Fabbricati rurali ad uso strumentale (classificati nella categoria catastale D/10)	0		
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati.	0		

3. di prendere atto del comunicato del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia Dipartimento delle Finanze:
 - a) ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 (DL Proroghe Fisco) convertito con modificazioni dalla Legge n. 170 del 27 novembre 2023;
 - b) ha disposto che i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;
4. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
5. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

INOLTRE, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	n.	10
- assenti	n.	0
- voti favorevoli	n.	7
- astenuti	n.	3 (Igor Albani, Stefano Montaldo, Sasha Bisio)
- voti contrari	n.	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza meglio espressa in parte narrativa, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 07.03.2024 AVENTE AD OGGETTO *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024*

D.Lgs. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI
F.to Dott. Edilio RICCARDINI**

D.Lgs. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Carla GUINERI**

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Coco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Sasso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 16.03.2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 31.03.2024
Dalla Residenza Comunale, li 16.03.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Sasso

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Silvano d'Orba, Addì 16.03.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania Sasso

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data 26/03/2024

Silvano d'Orba 26/03/2024



IL SEGRETARIO COMUNALE